

REGOLAMENTO (CE) N. 1393/94 DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 1994

che stabilisce misure eccezionali di sostegno del mercato nel settore delle carni suine nei Paesi Bassi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1249/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 e l'articolo 22, secondo comma,

considerando che, a causa dell'insorgenza della peste suina classica in talune regioni di produzione del Belgio situate alla frontiera con i Paesi Bassi, le autorità olandesi hanno istituito alcune zone di protezione in virtù dell'articolo 9 della direttiva 80/217/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica⁽³⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 93/384/CEE⁽⁴⁾; che di conseguenza in tali zone è temporaneamente vietata la commercializzazione di suini vivi, di carni suine fresche e di prodotti a base di carni suine non trattate termicamente;

considerando che le limitazioni alla libera circolazione delle merci che derivano dall'applicazione delle misure veterinarie rischiano di perturbare gravemente il mercato dei suini nei Paesi Bassi; che è quindi necessario adottare misure eccezionali di sostegno del mercato, limitate agli animali vivi provenienti dalle zone direttamente colpite, la cui applicazione si limiti al periodo strettamente necessario;

considerando che, per prevenire l'ulteriore diffusione dell'epizootia, è opportuno escludere i suini prodotti in tali zone dal circuito normale dei prodotti destinati all'alimentazione umana e procedere alla loro trasformazione in prodotti destinati a fini diversi dall'alimentazione umana;

considerando che occorre fissare un prezzo di acquisto dei suinetti e dei suini vivi eventualmente acquistati dall'organismo d'intervento nelle zone di protezione; che per evitare abusi è necessario escludere dagli acquisti i suinetti ingrassati in aziende a ciclo chiuso;

considerando che occorre imporre alle autorità dei Paesi Bassi di adottare tutte le misure di controllo e di sorveglianza necessarie e di informarne la Commissione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. A partire dal 6 giugno 1994 l'organismo d'intervento olandese procede all'acquisto di suini vivi di peso superiore a 110 chilogrammi, in media per partita, e di suinetti di peso superiore a 25 chilogrammi, in media per partita.

2. L'acquisto dei primi 2 800 suini vivi e dei primi 4 200 suinetti è finanziato dal bilancio della Comunità.

3. I Paesi Bassi sono autorizzati ad acquistare, a proprie spese e alle condizioni previste dal presente regolamento, ulteriori 1 200 suini vivi e 1 800 suinetti.

Articolo 2

1. Possono essere acquistati esclusivamente i suini vivi e i suinetti allevati nelle zone indicate nell'allegato del presente regolamento, purché alla data di acquisto siano ancora in vigore le disposizioni veterinarie previste dalle autorità olandesi in tali zone.

2. Possono essere acquistati esclusivamente i suinetti non ingrassati in un'azienda a ciclo chiuso o che non possano essere utilizzati da un'azienda a ciclo chiuso per il proprio fabbisogno.

Articolo 3

Le operazioni di pesatura e di macellazione sono eseguite il giorno della consegna, in modo da evitare la diffusione dell'epizootia.

Gli animali vengono trasportati immediatamente in una sardigna e trasformati in prodotti di cui ai codici NC 1501 00 11, 1506 00 00 e 2301 10 00.

Le suddette operazioni avvengono sotto il controllo delle seguenti autorità olandesi.

Articolo 4

1. Il prezzo di acquisto franco azienda dei suini vivi di peso superiore a 110 chilogrammi, in media per partita, è fissato a 115 ECU/100 kg, peso morto.

(1) GU n. L 282 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 129 dell'11. 5. 1989, pag. 12.

(3) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 11.

(4) GU n. L 166 dell'8. 7. 1993, pag. 34.